



AIDDA
FARE IMPRESA AL FEMMINILE
Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti di Azienda

STATUTO

ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA, in sigla "AIDDA"

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1– ASSOCIAZIONE

ART. 2 – SCOPI

ART. 3 – ORGANI NAZIONALI E DELEGAZIONI REGIONALI

TITOLO II – SOCIE

ART. 4 – REQUISITI DELLE SOCIE

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVE SOCIE

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIA – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 8 – ESCLUSIONE

ART. 9 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

TITOLO III – ORGANI NAZIONALI

ART. 10 - ASSEMBLEA NAZIONALE – NORME GENERALI

ART. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 14 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 15 – COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 16 – PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 17 – ORGANO DI REVISIONE

ART. 18 - COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

ART. 19 - ORGANO ARBITRALE DELLE *PROBAE MULIERES*

ART. 20 - PRESIDENTE ONORARIA NAZIONALE

TITOLO IV – ORGANI REGIONALI

ART. 21 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLE DELEGAZIONI REGIONALI E I RELATIVI ORGANI

ART. 22 – ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

ART. 23 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

ART. 24 – CONSIGLIO DI DELEGAZIONE REGIONALE

ART. 25 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

ART. 26 – PRESIDENTE DI DELEGAZIONE

ART. 27 - COMMISSIONE ELETTORALE DI DELEGAZIONE

TITOLO VI – UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 28 – UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

TITOLO VII – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

ART. 29 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

TITOLO VIII – PATRIMONIO E SCIoglIMENTO

ART. 30 – PATRIMONIO

ART. 31 – SCIoglIMENTO

TITOLO IX – NORME FINALI E DI CHIUSURA

ART. 32 – TERMINE GENERALE

ART. 33 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 34 – NORME REGOLAMENTARI

ART. 35 – RINVIO A NORME DI LEGGE

STATUTO ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA, in sigla "AIDDA"

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1– ASSOCIAZIONE

1. E' costituita, a Torino il 22 maggio 1961, ai sensi di legge, la "Associazione Imprenditrici Donne e Dirigenti d'Azienda", in sigla "AIDDA", con sede principale in Roma e con sedi secondarie in ciascuna Regione ove l'AIDDA risulti presente a mezzo delle proprie delegazioni territoriali.
2. L'Associazione è a tempo indeterminato.
3. Essa è retta dal presente Statuto, dal suo Regolamento attuativo e dal Codice Etico e opera quale affiliata dell'Associazione "Les Femmes Chefs d'Enterprises Mondiale", in sigla "FCEM", condividendone le finalità e ispirandosi all'attività da questa svolta.

ART. 2 – SCOPI

1. L'AIDDA non ha finalità di lucro, è apertistica, aconfessionale e ha i seguenti scopi:

- promuovere e consolidare lo spirito associativo;
- far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico dell'imprenditoria femminile;
- essere strumento di partecipazione e di azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati;
- collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche utilizzando le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- promuovere le finalità dell'Associazione, mediante la diffusione di informazioni, l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e la redazione di pubblicazioni nei settori dell'imprenditoria, dell'economia e delle problematiche sociali;
- promuovere l'aggiornamento professionale delle Socie per una sempre maggiore conoscenza dell'innovazione in materia di impresa;
- promuovere la formazione professionale e sociale delle Socie, nonché di terzi;
- promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale e internazionale con Associazioni aventi scopi e attività analoghe all'AIDDA;
- realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale, nazionale e internazionale;
- mantenere con tutte le Delegazioni Regionali e le associazioni di Paesi membri delle FCEM uno stretto rapporto al fine di creare le premesse per uno scambio proficuo di opinioni e informazioni sia in ambito nazionale che internazionale;
- coordinare l'attività di tutta l'organizzazione periferica, affinché le deliberazioni assunte siano in conformità allo Statuto e al Regolamento.

ART. 3 – ORGANI NAZIONALI E DELEGAZIONI REGIONALI

L'AIDDA è un'unica Associazione che svolge la propria attività e persegue i propri scopi nell'intero territorio dello Stato Italiano, tramite Delegazioni espresse dalle singole Regioni. Le Delegazioni costituiscono articolazioni dell'AIDDA e, come tali, sono prive di qualsivoglia soggettività e/o capacità giuridica.

TITOLO II – SOCIE

ART. 4 – REQUISITI DELLE SOCIE

1. Possono essere Socie le donne e chiunque, maggiorenne e di qualsiasi cittadinanza, abbia completato le pratiche per cambiare il proprio sesso in quello femminile, le quali svolgano la propria attività lavorativa prevalentemente in Italia.

2. Le Socie non devono avere precedenti penali per reati dolosi accertati con sentenza o altro provvedimento passato in giudicato o nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. e devono, inoltre, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

-a) svolgere in proprio un'attività imprenditoriale dotata di strutture nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi;

-b) essere socia a responsabilità illimitata di una S.s., di una S.n.c. o di una S.a.s. o di una S.a.p.a, dotate di strutture operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi;

-c) essere amministratrice o dirigente, con poteri delegati o funzioni operative interne in società di capitali dotate di strutture operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi;

-d) essere titolare di procura institoria, anche limitata a particolari funzioni direttive, in una delle imprese aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti a), b) o c);

-e) essere titolare di un'impresa agricola nei settori della coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell'allevamento di animali e delle attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c.;

-f) essere, in virtù di apposito concorso e non per nomina politica, dirigente di un Ente Pubblico, di altro Organo Dirigenziale nella Pubblica Amministrazione o di una società *in-house*;

-g) esercitare, in forma individuale o associata, una Professione che prevede l'iscrizione in specifici Albi, sempre che la propria attività sia dotata di strutture operative nell'ambito territoriale in cui viene svolta;

-h) essere amministratrice, con poteri delegati o funzioni operative interne in Enti del Terzo Settore iscritti nel relativo Registro Nazionale, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

2. La sussistenza dei requisiti di ammissione è documentata dall'aspirante Socia con le modalità previste dal Regolamento attuativo.

3. Laddove la Socia che abbia maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni cessi la propria attività lavorativa, essa, fermo restando il proprio obbligo di darne comunicazione all'AIDDA ai sensi dell'art. 7, comma 4, conserverà la propria qualità di Socia e potrà comunque assumere e mantenere

cariche sociali diverse da quelle di Presidente Nazionale e di Presidente di Delegazione e di Consigliera Nazionale.

4. E' inoltre possibile istituire, nelle forme previste dal Regolamento, la figura della Sostentrica dell'AIDDA, non Socia.

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVE SOCIE

1. La decisione sull'ammissione di nuove Socie è riservata al Comitato Direttivo Nazionale dell'AIDDA, che la rifiuta o la delibera con scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

2. A tal fine, l'aspirante Socia presenterà domanda di ammissione alla Presidente della propria Delegazione Regionale ovvero, in mancanza di Delegazione nella Regione dell'aspirante Socia, alla Presidente delle Delegazione Regionale viciniora o direttamente alla Presidente Nazionale.

3. La Presidente della Delegazione Regionale, alla prima riunione utile, sottoporrà la domanda ricevuta al proprio Consiglio di Delegazione che, verificata la regolarità formale e la completezza della domanda e della relativa documentazione a supporto, per alzata di mano e a maggioranza assoluta, delibera sulla trasmissione della domanda di ammissione al Comitato Direttivo Nazionale.

4. In tal caso, la domanda sarà trasmessa entro 30 giorni dalla relativa delibera, a cura e sotto la responsabilità della Presidente della Delegazione Regionale, al Comitato Direttivo Nazionale dell'AIDDA affinché l'ammissione venga rifiutata o deliberata alla prima riunione utile.

5. Le domande pervenute al Comitato Direttivo Nazionale nei trenta giorni antecedenti l'assemblea convocata per la nomina della Presidente Nazionale saranno esaminate dal nuovo Comitato Direttivo Nazionale, non appena costituito dalla Presidente Nazionale di nuova nomina.

6. Tanto Le Socie dirigenti di un Ente Pubblico, di altro Organo Dirigenziale nella Pubblica Amministrazione, di una società *in-house*, dirigenti di Enti Pubblici, quanto le Socie Professioniste non possono eccedere, con riferimento a ciascuna Delegazione Regionale, e comunque per ciascuna delle due categorie, il dieci per cento delle Socie della Delegazione medesima. La relativa domanda deve comunque essere sottoposta al Consiglio di Delegazione ai sensi e per gli effetti del comma 3 e la trasmissione della domanda, di cui al comma 4, al Comitato Direttivo Nazionale recherà l'indicazione del superamento del limite previsto dal presente comma. Il Comitato Direttivo Nazionale, ricevuta la domanda ammissione dell'aspirante Socia, può deciderne ugualmente l'ammissione ove lo ritenga opportuno o necessario per il migliore conseguimento degli scopi dell'AIDDA.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le Socie, anche dopo avere cessato la propria attività, sono tenute al pagamento della quota associativa entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale obbligo matura il primo gennaio di ciascun anno.

2. Per il solo primo anno, le Socie di nuova ammissione sono tenute al pagamento:

- dell'intera quota associativa annuale, se l'ammissione è stata deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale nel primo semestre solare;

- della metà della quota associativa annuale, se l'ammissione è stata deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale nel secondo semestre solare.

3. La Socia che rassegna le proprie dimissioni a norma dell'articolo seguente resta obbligata al pagamento della quota associativa per l'anno in corso. E' comunque esclusa ogni ripetizione delle quote associative versate.

4. La Presidente Onoraria Nazionale, ove nominata, è esentata dal pagamento della quota.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIA – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di Socia si perde, con conseguente cessazione del rapporto associativo, per:

- dimissioni presentate per iscritto alla Presidente della Delegazione Regionale di appartenenza ovvero alla Presidente Nazionale;

- mancato pagamento della quota associativa entro il termine di cui al precedente art. 6, comma 1;

- fallimento in proprio o dell'impresa nella quale la Socia riveste le qualifiche di cui all'articolo 4;

2. La qualità di Socia può inoltre essere persa, con conseguente cessazione del rapporto associativo, per:

-a) condanna definitiva per uno dei reati e nelle forme di cui al precedente art. 4, comma 2;

-b) definitiva cessazione dell'attività di cui all'art. 4 prima del decorso di tre anni dalla delibera di ammissione all'Associazione;

-c) perdita temporanea, prima del decorso di tre anni dalla delibera di ammissione all'Associazione, protratta per non meno di dodici mesi, dei requisiti di cui all'art.4;

-d) *(abrogato)*.

-e) esclusione per le cause di cui al successivo art. 8.

3. La decisione sulla cessazione del rapporto associativo è riservata al Comitato Direttivo Nazionale dell'AIDDA. All'uopo, la Presidente di Delegazione, ricevutane notizia dalla Socia interessata, accerta il verificarsi di una causa di decadenza, assume la relativa eventuale documentazione, sottoponendola al Consiglio di Delegazione che ne verificherà la completezza, assumendo ogni conseguente determinazione. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4 e 5 dell'art. 5.

4. Ai fini di cui al precedente comma:

-a) il Consiglio di ciascuna Delegazione Regionale deve in ogni caso essere convocato entro il 15 novembre di ogni anno, per determinare se si siano verificate cause di decadenza;

-b) la Socia che incorra in una causa di decadenza è tenuta a informarne senza indugio la Presidente della Delegazione Regionale di appartenenza.

5. La Presidente Nazionale, in ogni caso, può richiedere alla Socia interessata di produrre, entro 60 giorni, la documentazione atta a verificare la sussistenza dei requisiti. La mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine suddetto costituisce causa di esclusione della Socia, ai sensi del successivo articolo.

6. La delibera che accerta e dichiara la cessazione del rapporto associativo è comunicata, a cura della Presidente Nazionale, alla Socia entro dieci giorni.

7. La Socia dichiarata decaduta od esclusa ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo potrà impugnare la decisione del Comitato Direttivo Nazionale entro trenta giorni innanzi al Consiglio Nazionale, che deciderà con voto palese, a maggioranza assoluta delle proprie componenti.

8. La Socia può altresì essere sospesa, nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 e in caso di sistematico e ripetuto ostruzionismo allo svolgimento delle attività sociali, quando le circostanze rendano tale provvedimento più adeguato rispetto all'esclusione. La sospensione è regolata dal successivo art. 29.

9. La socia eletta a cariche politiche è sospesa, per tutta la durata del proprio mandato, dall'eventuale incarico ricoperto.

ART. 8 – ESCLUSIONE

Costituiscono giusta causa di esclusione:

- il mancato pagamento della quota associativa nel termine di cui al precedente art. 6;
- la violazione degli obblighi delle Socie;
- la violazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico;
- la violazione delle disposizioni degli Organi dell'Associazione;
- la mancata presentazione dei documenti richiesti alla Socia ai sensi del precedente art. 7, comma 5;
- il sistematico ostruzionismo allo svolgimento delle attività sociali;
- i comportamenti pure omissivi delle Socie, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto associativo o che possano nuocere al buon funzionamento dell'Associazione o lederne il buon nome.

ART. 9 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ferme le limitazioni di cui al precedente art. 4, comma 3, possono assumere cariche nell'Associazione tutte le Socie iscritte da almeno un anno e in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Possono assumere la carica di Presidente di Delegazione e di Consiglieria Nazionale le Socie iscritte da almeno due anni.

3. Possono assumere la carica di Presidente Nazionale tutte le Socie che abbiano già ricoperto per un intero mandato la carica di Consigliere Nazionale o di Presidente di Delegazione.

4. Non possono assumere cariche nell'Associazione, né candidarsi alle relative elezioni, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, le Socie sospese ai sensi del precedente art. 7, comma 8, e quelle nei cui confronti sia in corso un procedimento per la cessazione del rapporto associativo.

5. I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura e devono persistere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. L'accertamento sulla sussistenza dei requisiti **di cui**

al presente articolo è riservato alla Commissione Elettorale Nazionale e alle Commissioni Elettorali di Delegazione, salve le verifiche da compiere anche successivamente a cura della Segreteria Nazionale.

6. Non sono previste limitazioni per l'assunzione di cariche nelle Delegazioni Regionali di nuova istituzione, limitatamente alla prima nomina degli organi delle Delegazioni stesse.

TITOLO III – ORGANI NAZIONALI

ART. 10 - ASSEMBLEA NAZIONALE – NORME GENERALI

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione in seno al quale le Socie in regola con il pagamento della quota esercitano il proprio diritto di voto.

2. L'Assemblea delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria ed esercita le proprie funzioni nei limiti del presente Statuto.

3. Essa è in ogni caso composta da:

- tutte le Socie;
- la Presidente Nazionale, che la presiede;
- le Vicepresidenti Nazionali;
- la Segretaria, individuata tra le Vice Presidenti ai sensi dell'art. 14, comma 2;
- le componenti del Consiglio Nazionale;
- la Presidente Onoraria Nazionale, ove nominata;
- le Presidenti Onorarie di Delegazione, ove nominate.

4. L'Assemblea si riunisce nel territorio dello Stato Italiano, ivi comprese le acque nazionali, ed è di regola convocata dalla Presidente Nazionale ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove gliene facciano richiesta scritta almeno un decimo delle Socie o il Comitato Direttivo Nazionale.

5. In caso di inerzia della Presidente, l'Assemblea potrà essere convocata da ciascuna Vice Presidente Nazionale o, in mancanza, dal Comitato Direttivo.

6. L'Assemblea Ordinaria deve comunque essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale nazionale. Entro la stessa data deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per gli adempimenti di cui al successivo art. 11, comma 2, ultimo periodo.

7. La convocazione, che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza e dell'eventuale seconda adunanza, è effettuata, almeno quindici giorni prima, a mezzo e-mail nonché mediante pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del sito internet dell'Associazione.

8. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno il 50% più uno delle Socie; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Socie intervenute. Essa delibera per alzata di mano, in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Socie intervenute; in seconda convocazione, a maggioranza delle Socie intervenute.

9. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno i 2/3 delle Socie; in seconda convocazione con l'intervento di almeno 1/3 delle socie. Essa delibera per alzata di mano, in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Socie intervenute; in seconda convocazione, a maggioranza delle Socie intervenute.

10. La Presidente, ove gravi motivi da indicare nel verbale lo rendano necessario o opportuno, può disporre che il voto sia segreto.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea, comunque risultanti da verbale sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria, sono poste a disposizione delle Socie con le modalità individuate dal Regolamento.

12. Le Socie alle quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altre Socie. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono restare conservati dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. La stessa persona non può rappresentare più di due Socie.

13. Al fine di agevolare la partecipazione delle Socie all'Assemblea Nazionale, il Regolamento attuativo può prevedere che le Assemblee si svolgano in modo decentrato, presso le sedi di ciascuna Delegazione.

ART. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Ordinaria, oltre che sull'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Nazionale ai sensi del successivo art. 13, delibera sulle seguenti materie: programmi futuri, politiche di indirizzo e di coordinamento nazionale e regionale, politiche di integrazione e direttive per la vita dell'Associazione e per il suo efficientamento, ivi compresa (se necessario) l'istituzione e la nomina di apposite Commissioni per lo studio di iniziative di ogni tipo. L'Assemblea Ordinaria delibera in ogni caso sugli argomenti che il Consiglio o le Socie sottopongono alla sua approvazione, con le modalità di cui al precedente articolo.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sull'autorizzazione degli atti negoziali eccedenti l'ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita o comunque l'effettuazione di atti di disposizione su beni immobili). Spetta, inoltre, all'Assemblea Straordinaria, la nomina della Presidente Nazionale, dell'Organo di Revisione e della relativa Presidente, nonché dell'eventuale Presidente Onoraria Nazionale.

ART. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è l'Organo centrale dell'Associazione e costituisce il punto di incontro istituzionale tra l'AIDDA e le proprie articolazioni territoriali nonché la sede delle decisioni di indirizzo di AIDDA. Esso dura in carica tre anni ed è composto da:

- la Presidente Nazionale, che lo presiede e ne fa parte;

- le Presidenti di ciascuna Delegazione Regionale;

- una Consiglieria (delegata) Regionale per ciascuna Delegazione che raggruppa non più di 150 Socie;

- due Consigliere (delegato) Regionali per ciascuna Delegazione che raggruppa più di 150 Socie;
- le componenti del Comitato Direttivo Nazionale nominato dalla Presidente Nazionale;
- l'ultima Presidente Nazionale uscente;
- la Presidente Onoraria Nazionale, ove nominata.

2. Fermo quanto previsto dal successivo art. 16, comma 2, le sue componenti possono essere rielette dagli Organi rispettivamente competenti, anche consecutivamente, con la precisazione che, a partire dal terzo mandato consecutivo, esse dovranno essere elette con il voto di favorevole di almeno i 4/5 delle aventi diritto. Ai fini del presente comma, si considera espletato il mandato protratto per almeno la metà della sua durata istituzionale.

3. Se nel corso del mandato vengono a mancare una o più Consigliere diverse dalla Presidente, le Consigliere rimaste in carica provvedono alla sostituzione nominando la prima Socia candidata al Consiglio Nazionale e non eletta nella Delegazione di Provenienza della Consigliera da sostituire o, in mancanza, altra Socia della stessa Delegazione o, in mancanza di quest'ultima, altra Socia della Delegazione geograficamente più vicina (da calcolarsi in base alla distanza tra i capoluoghi delle rispettive Regioni). Le Consigliere subentrante scadono insieme con quelle già in carica all'atto della loro nomina.

4. L'intero Consiglio Nazionale decade se viene meno la maggioranza delle sue componenti. In tal caso, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea Straordinaria per indire nuove elezioni.

5. La componente che, senza giustificato motivo non partecipi a più della metà delle riunioni in ciascun anno solare del Consiglio Nazionale, decade dall'Ufficio. Parimenti, decade la Consigliera che accetti cariche incompatibili con il proprio Ufficio.

6. Può essere dichiarata decaduta la Componente che perda i requisiti previsti dagli artt. 4 e 9 e quella che compia gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni connesse al proprio Ufficio. La decadenza è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta delle intervenute. La Consigliera incorsa nella causa di decadenza ha diritto di intervento, ma non può votare.

7. Il Consiglio Nazionale è di regola convocato dalla Presidente Nazionale ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove ne facciano richiesta scritta almeno dodici Consigliere, e comunque almeno tre volte l'anno. In caso di inerzia della Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale potrà essere convocato dal Comitato Direttivo Nazionale.

8. La convocazione, che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza e dell'eventuale seconda adunanza, è effettuata, almeno quindici giorni prima, a mezzo e-mail nonché mediante pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del sito internet dell'Associazione. In assenza di formalità di convocazione, le riunioni si considerano valide con la presenza effettiva di tutti i membri in carica, ma è in facoltà di ogni Componente opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

9. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza delle sue componenti. Esso decide per alzata di mano a maggioranza delle intervenute. In caso di parità, prevale il voto della Presidente.

10. La Presidente del Consiglio Nazionale, ove gravi motivi, da indicare nel verbale, lo rendano necessario o opportuno, può disporre che il voto sia segreto.

11. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, comunque risultanti da verbale sottoscritto dalla Presidente Nazionale e dalla Segretaria sono poste a disposizione delle Socie con le modalità individuate dal Regolamento.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale redige entro il 15 aprile di ogni anno, sulla base del progetto presentato dal Comitato Direttivo Nazionale entro il 15 marzo precedente, il rendiconto annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. Il suddetto rendiconto dovrà essere posto a disposizione delle Socie, con le modalità individuate dal Regolamento, almeno quindici giorni prima della relativa Assemblea.

2. Il Consiglio Nazionale approva e modifica il Regolamento e il Codice Etico, assume le delibere di cui al precedente art. 7, comma 7 e di cui al successivo art. 19, commi 3 e 4, controlla e approva i conti preventivi e consuntivi nazionali. Il Consiglio Nazionale, inoltre, stabilisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'importo della quota associativa per l'anno successivo, se diversa da quella adottata per l'anno precedente.

Quando sia reso necessario od opportuno, dispone che l'Assemblea Nazionale si tenga con modalità decentrata, ai sensi dell'art. 10, comma 13.

Stanzia, poi, le somme per rimborsi spese che si rendessero necessari per il funzionamento delle Commissioni, contributi a manifestazioni di Delegazione, rimborsi spese a Socie delegate a rappresentare la Associazione, borse di studio, manifestazioni, propaganda e tutte le spese necessarie alla attuazione degli scopi associativi.

3. Il Consiglio Nazionale ha altresì facoltà di:

- formulare annualmente su proposta della Presidente Nazionale e/o del Comitato Direttivo Nazionale un programma che tenda a una maggiore affermazione e notorietà dell'Associazione e al reale inserimento della stessa negli organismi pubblici e settoriali, per contribuire alla risoluzione dei problemi, con particolare riguardo alla posizione della donna nella società;
- stabilire, nel perseguimento degli obiettivi suddetti, un programma annuale di manifestazioni nazionali;
- favorire l'espansione e la affermazione della Associazione con una opportuna propaganda;
- provvedere a dare notorietà della attività della Associazione, tramite la stampa o altri mezzi di diffusione;
- fissare la data e la sede per le Assemblee, redigere l'ordine del giorno e provvedere per la convocazione nei termini previsti dal presente Statuto;
- nominare Commissioni di lavoro;
- affidare particolari incarichi a Socie che per posizione, introduzione o capacità possono dare un contributo alla Associazione;
- nominare una Coordinatrice di Comitato per ciascuno dei principali settori di attività (agricoltura, artigianato, commercio, edilizia, industria, ecc.) scelta nel proprio seno;
- convocare Socie e commissioni per sentire relazioni sugli incarichi affidati;
- sostenere, stimolare e controllare la attività delle Delegazioni e il loro regolare funzionamento.

ART. 14 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Direttivo Nazionale dell'AIDDA è l'Organo che affianca e circonda l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, è investito dell'attività direzionale e di alta gestione ed è composto da:

- la Presidente Nazionale, che lo nomina, lo presiede e ne fa parte;
- sei Vice-Presidenti Nazionali, scelte tra le Consigliere Regionali delegate al Consiglio Nazionale, escluse le Presidenti di Delegazione, e nominate dalla Presidente Nazionale, entro 15 giorni dal proprio insediamento.

2. Tra le nominate sei Vice-presidenti Nazionali, a insindacabile scelta della Presidente Nazionale:

- due assumono funzioni di Vice-Presidenti vicarie;
- una assume funzione di Segretaria;
- una assume funzione di Tesoriera.

3. La Tesoriera può farsi coadiuvare da una Socia di comprovate capacità tecniche, che dovrà essere nominata dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo.

4. Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce, con le modalità eventualmente indicate dal Regolamento, almeno quattro volte l'anno ed è di regola convocato dalla Presidente Nazionale ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti del Comitato stesso.

5. Si applicano i commi da 8 a 11 del precedente art. 12, in quanto compatibili.

ART. 15 – COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Direttivo Nazionale:

- assiste e coadiuva la Presidente nelle sue iniziative e nelle sue attività;
- delibera sull'ammissione di nuove Socie, ai sensi dell'art. 5;
- delibera sulla cessazione del rapporto associativo ai sensi dell'art. 7;
- assume, in casi di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale;
- aggiorna trimestralmente le Socie sull'andamento dell'Associazione, informandole sulle decisioni di maggiore rilievo assunte dal Consiglio Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento;
- cura la regolare tenuta dei libri sociali;
- convoca, nei casi previsti dall'art. 12 comma 7, il Consiglio Nazionale;
- sottopone il progetto di rendiconto annuale al Consiglio Nazionale entro il 15 marzo di ogni anno;
- delibera su tutte le materie non attribuite espressamente alla competenza di altri organi sociali.

ART. 16 – PRESIDENTE NAZIONALE

1. La Presidente Nazionale ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione, presiede l'Assemblea delle Socie, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale. A essa è attribuita rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e comunque la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Nomina il Comitato Direttivo Nazionale, effettuando la scelta di cui all'art. 14, comma 2. La Presidente Nazionale, inoltre coordina l'attività dell'Associazione e presiede alla realizzazione, secondo modalità, forme e tempi ritenuti opportuni, degli obiettivi indicati e dei programmi approvati dagli Organi Sociali.

Sovrintende all'attività sociale in ogni settore, vigila inoltre sugli Organi dell'Associazione e provvede affinché venga osservata la disciplina sociale.

2. La Presidente è eletta dall'Assemblea Straordinaria tra le candidate a tale carica che possiedano i requisiti di cui all'articolo 9, dura in carica per un triennio è rieleggibile per una sola volta, anche non consecutiva. Successivamente al secondo mandato, la Socia Presidente Nazionale non può aspirare nuovamente alla carica medesima.

3. La Presidente Nazionale, entro 15 giorni dal proprio insediamento, nomina le Socie componenti il Comitato Direttivo Nazionale.

4. La Presidente Nazionale può delegare il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti a singole Socie, motivando l'incarico con riferimento alla particolare competenza della Socia delegata.

5. In caso di assenza, le funzioni della Presidente Nazionale vengono assunte dalla Vice Presidente vicaria con maggiore anzianità associativa o, in subordine, anagrafica.

6. Costituiscono causa di decadenza della Presidente Nazionale l'assenza per oltre 120 giorni consecutivi e/o la perdita dei requisiti per essere Socia.

7. Costituiscono causa di cessazione della Presidente Nazionale la morte nonché le dimissioni da questa rassegnate per iscritto al Comitato Direttivo.

8. Il verificarsi di una causa di decadenza o di cessazione della Presidente Nazionale sarà senza indugio accertata dalla Vice Presidente facente funzioni, che convocherà senz'altro l'Assemblea Straordinaria per deliberare entro 60 giorni sulla nomina di una nuova Presidente Nazionale.

9. Costituiscono cause di rimozione della Presidente la violazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e il non tenere conto sistematicamente delle istanze delle Socie. In tal caso, il Consiglio Nazionale delibera sulla rimozione della Presidente Nazionale con il voto segreto di almeno 4/5 delle proprie componenti. La decisione, comunque motivata, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata innanzi all'Organo Arbitrale delle *Probae Mulieres* entro sessanta giorni. Si applica il comma precedente.

10. Il Comitato Direttivo Nazionale decade senz'altro insieme alla Presidente che lo ha nominato.

ART. 17 – ORGANO DI REVISIONE

1. Il controllo di legalità sull'amministrazione dell'Associazione è di regola attribuito a un Collegio di Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea Straordinaria. Esso è composto da tre Socie che siano

Revisori Legali dei Conti iscritte nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, una con funzioni di Presidente e due con funzioni di componenti effettive, provenienti da differenti Delegazioni Regionali, nonché da due eventuali componenti supplenti.

2. Se il Collegio dei Revisori non può essere costituito per la mancanza del numero di Socie disponibili richieste dal precedente comma, il controllo di legalità sull'amministrazione dell'Associazione è attribuito a una sola Socia Revisore Legale dei Conti iscritta nell'apposito Registro.

3. Nessuna delle componenti dell'Organo di revisione può appartenere alla stessa Delegazione di provenienza della Tesoriera Nazionale di cui all'art. 14, comma 2.

4. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.

5. I revisori effettivi sono inamovibili, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo triennio consecutivo. Laddove, allo scadere di detto ultimo triennio, non vi siano altre Socie dotate dei requisiti di cui al primo comma, disponibili ad assumere l'Ufficio di Revisione e a ciò ritenute idonee dall'Assemblea, potranno essere rilette revisori effettive le Socie in carica. La nomina è deliberata dall'Assemblea Straordinaria ai sensi del primo comma e non si applica in nessun caso la disposizione di cui all'art. 12, comma 2.

6. In mancanza di Socie disponibili ad assumere l'Ufficio di Revisione ai sensi dei commi 1 e 2, questo è affidato a un Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea Straordinaria, tra soggetti estranei dotati di particolare esperienza. Le indennità spettanti ai Revisori esterni sono a carico dell'Associazione.

ART. 18 - COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

1. La Commissione Elettorale Nazionale è l'Organo istituzionale investito delle operazioni pre-elettorali di sondaggio preventivo circa la disponibilità delle Socie a candidarsi alla carica di Presidente Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori o di Revisore Unico, e di accertamento dei requisiti per l'elettorato passivo, anche delle Socie indicate quali Vice Presidenti dalla Presidenza Nazionale.

2. La Commissione è composta da tutte le Socie all'uopo designate da ciascuna Assemblea Straordinaria di Delegazione Regionale, entro il 28 febbraio dell'ultimo anno di ciascun mandato della Presidente Nazionale. Ogni Assemblea di Delegazione può designare soltanto una Socia.

3. La carica di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

4. La Commissione nomina tra le proprie Componenti una Presidente e, ove necessario, delega il compimento di singole funzioni ai propri membri.

5. Conclusa la verifica sui requisiti, la Commissione Elettorale Nazionale, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'Assemblea Straordinaria, trasmette al Comitato Direttivo Nazionale, la lista delle candidature alle cariche di cui sopra.

6. I risultati dei lavori della Commissione Elettorale Nazionale sono, a cura del Presidente del Comitato Direttivo Nazionale, posti a disposizione delle Socie con le modalità individuate dal Regolamento.

ART. 19 - ORGANO ARBITRALE DELLE PROBAE MULIERES

1. Tutte le eventuali controversie tra le Socie e tra queste e l'Associazione aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo sono di regola devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale delle *Probae Mulieres*, composto da tre componenti effettive, purché qualificate per la materia del contendere, di cui una con funzioni di Presidente.
2. Se il Collegio Arbitrale non può essere costituito per mancanza del numero di Socie disponibili richieste dal precedente comma, le medesime controversie sono devolute a tre soggetti estranei all'Associazione di comprovata professionalità.
3. Il Consiglio Nazionale, all'inizio di ogni mandato, nomina le componenti effettive e la Presidente del Collegio. Non potranno essere chiamate a far parte del Collegio Arbitrale le Socie che ricoprono cariche nell'Associazione.
4. Qualora una o più componenti del Collegio Arbitrale provengano dalla medesima Delegazione Regionale di una delle Socie parte della controversia, il Consiglio Nazionale provvede senza indugio alla sostituzione, con effetto limitato alla controversia stessa.
5. Il lodo arbitrale non sarà impugnabile e stabilirà sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

ART. 20 - PRESIDENTE ONORARIA NAZIONALE

1. Una Presidente Onoraria Nazionale può essere nominata dall'Assemblea Straordinaria, tra le Socie che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale e che si siano particolarmente distinte nello svolgimento del proprio mandato.
2. La carica di Presidente Onoraria Nazionale è incompatibile con quella di Consigliera di Delegazione o Nazionale.
3. La Presidente Onoraria Nazionale è esentata dal pagamento della quota associativa e partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale. Essa non può intervenire per delega né rappresentare a sua volta le componenti del Consiglio.

TITOLO IV – ORGANI REGIONALI

ART. 21 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLE DELEGAZIONI REGIONALI E I RELATIVI ORGANI

1. Le Delegazioni Regionali dell'AIDDA sono articolazioni funzionali di cui l'Associazione si avvale per affermare la propria capillare presenza sul territorio dello Stato Italiano.
2. Esse esercitano le proprie funzioni nei limiti del presente Statuto e comunque sotto la direzione e in coerenza con le indicazioni strategiche del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale, in caso di gravi irregolarità o di prolungata inattività delle singole Delegazioni potrà sempre avocare a sé le funzioni esercitate a livello locale dalle Delegazioni medesime. La decisione di avocare all'AIDDA le funzioni esercitate a livello locale dalle singole Delegazioni è assunta dal Consiglio Nazionale, con ogni necessaria determinazione.
3. Il funzionamento delle Delegazioni Regionali è regolato dalle norme di cui al precedente TITOLO III, in quanto compatibili e in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli, intendendosi in ogni caso sostituiti:

- all'Assemblea Nazionale, l'Assemblea di Delegazione Regionale;
- al Consiglio Nazionale, il Consiglio di Delegazione Regionale;
- alla Presidente Nazionale, la Presidente di Delegazione;
- alla Commissione Elettorale Nazionale, la Commissione Elettorale di Delegazione;
- alla Tesoriera Nazionale, la Tesoriera di Delegazione;
- alla Presidente Onoraria Nazionale, la Presidente Onoraria di Delegazione.

4. Gli atti degli organi delle Delegazioni Regionali sono, a ogni effetto di legge, atti dell'Associazione e, come tali, devono essere trasmessi, a cura di ciascuna Presidente di Delegazione al Comitato Direttivo Nazionale, per essere messi a disposizione delle Socie nei modi individuati dal Regolamento.

ART. 22 – ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

1. L'Assemblea di Delegazione è l'organo nel quale le Socie in regola con il pagamento della quota esercitano il proprio diritto di voto, sulle materie di rilievo regionale, attribuite alla competenza delle singole Delegazioni.

2. L'Assemblea delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria ed esercita le proprie funzioni nei limiti del presente Statuto.

3. Essa è in ogni caso composta da:

- tutte le Socie delle Delegazione;
- la Presidente di Delegazione, che la presiede;
- la Segretaria, designata ai sensi dell'art. 24, comma 2;
- le componenti del Consiglio di Delegazione;
- la Presidente Onoraria di Delegazione, ove nominata.

4. L'Assemblea è di regola convocata dalla Presidente di Delegazione ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove ne facciano richiesta scritta almeno un quarto delle Socie delle Delegazione o il Consiglio di Delegazione.

5. L'Assemblea Ordinaria di Delegazione deve riunirsi entro il 28 febbraio di ogni anno per approvare il rendiconto annuale di Delegazione predisposto dalla Tesoreria di Delegazione, per l'approvazione del bilancio preventivo di Delegazione e per la trasmissione delle relative delibere, a cura della Presidente di Delegazione, alla Tesoriera Nazionale non oltre il 5 marzo di ogni anno.

6. L'Assemblea Straordinaria di Delegazione deve comunque essere convocata entro il 28 febbraio dell'anno in cui scadono i mandati del Consiglio e della Presidente di Delegazione, per la sostituzione delle Socie uscenti.

ART. 23 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

1. L'Assemblea Ordinaria di Delegazione, oltre che sull'approvazione del rendiconto annuale della Delegazione, approva il bilancio preventivo di Delegazione, e delibera, sulle seguenti materie: attività associativa svolta a livello regionale, programmi futuri. L'Assemblea Ordinaria di Delegazione delibera in ogni caso sugli argomenti che il Consiglio o le Socie sottopongono alla sua approvazione.

2. L'Assemblea Straordinaria di Delegazione nomina la Presidente di Delegazione nonché le componenti del Consiglio di Delegazione, stabilendone il numero tra cinque e sette; nomina, inoltre una delegata al Consiglio Nazionale, se la Delegazione conta non più di 150 Socie, e due delegate se le Socie sono più. L'Assemblea Straordinaria nomina altresì tra le Socie appartenenti alla Delegazioni una Socia delegata alla Commissione Elettorale Nazionale.

ART. 24 – CONSIGLIO DI DELEGAZIONE REGIONALE

1. Ciascun Consiglio di Delegazione è composto da:

- la Presidente di Delegazione, che lo presiede e ne fa parte;

- un numero di Consigliere non inferiore a cinque e non superiore a sette, a scelta preventiva dell'Assemblea di Delegazione;

- la Presidente Onoraria di Delegazione, ove nominata.

2. Ciascun Consiglio designa, tra le proprie componenti, esclusa la Presidente di Delegazione, una Vice-Presidente di Delegazione vicaria, una segretaria di Delegazione e una Tesoriera di Delegazione.

3. La Consigliera Nazionale partecipa al Consiglio di Delegazione regionale con diritto di voto.

4. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, con le modalità eventualmente indicate dal Regolamento, almeno cinque volte l'anno. La Presidente della Delegazione deve convocare il Consiglio quando gliene facciano richiesta almeno tre Consigliere. La convocazione dovrà avvenire con almeno otto giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'adunanza. In caso di parità, prevale il voto della Presidente di Delegazione.

ART. 25 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

1. Il Consiglio di Delegazione, entro il 15 febbraio di ogni anno, anche avvalendosi della Tesoriera di Delegazione e della Tesoriera Nazionale, predispone il bilancio preventivo di Delegazione, determinando, secondo le istruzioni e nei limiti delineati dal Consiglio Nazionale, il *budget* di spesa previsto per l'esercizio venturo. Il suddetto bilancio preventivo dovrà essere posto a disposizione delle Socie, con le modalità individuate dal Regolamento, almeno quindici giorni prima della relativa Assemblea.

2. Il Consiglio di Delegazione determina l'addizionale regionale sulla quota associativa. Esso, inoltre, adotta, in materia di ammissione di nuove Socie e di cessazione del rapporto associativo, i provvedimenti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, e di cui all'art. 7, comma 4; cura, la regolare tenuta dei libri sociali relativi all'attività della Delegazione medesima; sottopone al Consiglio Nazionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, la propria proposta per la determinazione della quota associativa per l'anno venturo.

3. Il Consiglio di Delegazione sviluppa le attività di AIDDA sul territorio in coerenza e comunque attuando gli indirizzi strategici indicati dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale e inviando a questi un proprio programma annuale di massima; indice incontri periodici tra le Socie nella misura di almeno cinque l'anno, relaziona con cadenza semestrale il Comitato Direttivo Nazionale sulle attività di Delegazione; promuove le iniziative atte a cementare i vincoli tra le Socie e le altre Delegazioni e a incrementare nuove adesioni; favorisce occasioni di incontri con altre Associazioni e con Autorità Pubbliche, per una sempre maggiore notorietà e affermazione dell'AIDDA; aggiorna le Socie, con le modalità previste dal Regolamento sulle attività e iniziative Nazionali e delle altre Delegazioni.

4. Il Consiglio di Delegazione ha, infine, facoltà di nominare e revocare, tra le Socie, un Delegata per ogni Provincia compresa nel territorio della Regione in cui opera la Delegazione, con diritto di partecipazione senza voto al Consiglio di Delegazione; nominare e revocare tra le Socie una rappresentante non negoziale per ciascuna dei principali settori di attività (agricoltura, artigianato, commercio, edilizia, industria, ecc.); nominare e revocare commissioni di lavoro in relazione alle esigenze delle Delegazioni.

5. Al fine di garantire all'Associazione un costante e proficuo ricambio della compagine sociale, anche in ragione dell'inevitabile invecchiamento delle Socie e del relativo avvicendamento nelle cariche sociali, ciascun Consiglio di Delegazione è tenuto a contattare Imprenditrici del proprio territorio, meritevoli e dotate dei requisiti per entrare nell'Associazione.

ART. 26 – PRESIDENTE DI DELEGAZIONE

1. La Presidente di Delegazione rappresenta l'AIDDA sul territorio dello Stato Italiano esclusivamente a fini associativi e non negoziali. Ove concluda contratti o comunque assuma obbligazioni per conto dell'AIDDA, troveranno applicazione la norme di legge in materia di rappresentanza senza poteri.

2. La Presidente di Delegazione convoca e presiede l'Assemblea di Delegazione e il Consiglio di Delegazione, coordinandone i lavori. Essa, inoltre, cura i rapporti e le relazioni con le Amministrazioni Pubbliche e con altre Associazioni ed Enti a livello locale, nonché il coordinamento dell'attività e delle iniziative dell'AIDDA sul territorio regionale, anche operando sulla base di specifiche deleghe conferite dall'AIDDA stessa.

ART. 27 - COMMISSIONE ELETTORALE DI DELEGAZIONE

1. La Commissione Elettorale di Delegazione svolge le operazioni pre-elettorali, di sondaggio preventivo circa la disponibilità delle Socie a candidarsi alla carica di Presidente di Delegazione, a quella di componente del Consiglio e a quella di Consigliera delegata al Consiglio Nazionale; accerta, inoltre, i requisiti per l'elettorato passivo.

2. La Commissione Elettorale di Delegazione è composta da tre Socie scelte tra le appartenenti alla Delegazione che non abbiano cariche, nominate dal Consiglio di Delegazione.

3. La carica di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

TITOLO VI – UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 28 – UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

1. E' istituito, presso la Presidenza Nazionale, l'Ufficio di Segreteria Nazionale per la migliore gestione amministrativa dell'AIDDA.
2. L'Ufficio di Segreteria cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione, svolgendo le proprie funzioni nell'esclusivo interesse dell'AIDDA, secondo le direttive impartite dalla Presidente Nazionale.
3. Rientrano nelle competenze dell'Ufficio di Segreteria Nazionale, a titolo meramente esemplificativo, la gestione delle richieste rivolte dalle Socie, dagli estranei e dagli Organi dell'AIDDA, la predisposizione di schede, moduli, modelli e brochure, il coordinamento operativo degli eventi di portata nazionale e regionale organizzati o patrocinati, anche a mezzo delle proprie Delegazioni, dall'AIDDA; la calendarizzazione degli impegni istituzionali della Presidente Nazionale; la gestione dei contatti delle Socie e della corrispondenza in entrata e in uscita, la corretta tenuta dei relativi archivi e il loro aggiornamento. Ancora, competono alla Segreteria Nazionale le attività connesse alla gestione del sito web dell'AIDDA nonché la comunicazioni alle Socie delle credenziali di accesso a eventuali aree riservate del sito web medesimo.
4. L'Ufficio di Segreteria è ricoperto da una Segretaria di comprovata esperienza, anche non Socia, da assumere con regolare contratto di lavoro e scelta dalla Presidente Nazionale tra le persone che presentino la propria candidatura.
5. I costi dell'Ufficio di Segreteria sono a carico dell'AIDDA.

TITOLO VII – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

ART. 29 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

1. E' istituito il procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni in conseguenza delle violazioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico.
2. Il procedimento disciplinare è unico ed è nazionale, anche se la violazione viene consumata all'interno delle singole Delegazioni dell'AIDDA.
3. A tal fine, ciascuna componente degli Organi Nazionali o di Delegazione che abbia comunque avuto notizia di una violazione deve informare l'Organo Arbitrale. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 7, comma 3.
4. Le sanzioni disciplinari per le Socie che mancano ai propri doveri, violando le disposizione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico, sono:
 - a) l'avvertimento, consistente in un rimprovero alla Socia per l'infrazione commessa, con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi;
 - b) la censura, consistente in una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa, della quale si fa menzione nella scheda web della Socia sanzionata, trasmettendone inoltre copia via *mail* alle componenti del Consiglio Nazionale e alle Socie della Delegazione di appartenenza della Socia interessata dalla sanzione;

-c) la sospensione, consistente nell'inibizione all'esercizio dei diritti sociali, per un minimo di un mese e un massimo di ventiquattro mesi, a seconda della gravità della violazione.

5. La violazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), è punita in ogni caso con la sospensione per non meno di due mesi. E' inoltre punita con la sospensione per non meno di due mesi la socia che reiteri una violazione già punita con la censura.

6. Tali sanzioni si applicano indipendentemente dal ricorrere delle cause di esclusione di cui all'art. 8.

7. Il Procedimento Disciplinare si svolge innanzi all'Organo Arbitrale che, avuta notizia del fatto potenzialmente sanzionabile, invita la Socia a mezzo e-mail a fornire chiarimenti con lo stesso mezzo entro 15 giorni. Se ritiene di dover procedere, l'Organo Arbitrale fissa, a non prima di 30 giorni, una nuova riunione per l'audizione della Socia incolpata, che potrà depositare a mezzo e-mail non oltre dieci giorni prima della data fissata per l'audizione una memoria difensiva.

8. La Socia ha in ogni caso diritto a essere ascoltata.

9. Le sanzioni disciplinari sono inflitte a maggioranza assoluta dall'Organo Arbitrale, con voto segreto. La decisione motivata è comunicata via e-mail alla Socia, senza indugio.

10. Il relativo provvedimento è reclamabile entro 60 giorni, innanzi al Consiglio Nazionale. Si applicano, in quanto compatibili, i commi da 6 a 9.

TITOLO VIII – PATRIMONIO E SCIoglIMENTO

ART. 30 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dalle donazioni, dai lasciti e dalle altre oblazioni effettuate a norma di legge. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus o Enti del Terzo Settore. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 31 – SCIoglIMENTO

1. L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla Legge.

2. In tal caso l'intero suo patrimonio è devoluto, ai sensi dell'art. 42 c.c., secondo quanto stabilito dalla competente Autorità Governativa, con esclusione di ogni diritto delle Socie.

TITOLO IX – NORME FINALI E DI CHIUSURA

ART. 32 – TERMINE GENERALE

Salvo diversa disposizione Statutaria, il termine generale per il compimento di atti di ogni tipo è di trenta giorni decorrenti dal momento in cui l'atto può essere validamente posto in essere.

ART. 33 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali, senza eccezione, sono onorifiche. Per l'assunzione delle stesse non spetta alle Socie alcun compenso o indennità, comunque denominata.

2. E' in ogni caso riconosciuta alla Presidente Nazionale il diritto a essere rimborsata per le spese di iscrizione ai convegni mondiali della FCEM, viaggio, vitto, alloggio e soggiorno (a titolo esemplificativo: treni, aerei, taxi, hotels, ristoranti) documentate e da questa anticipate per la partecipazione agli eventi istituzionali dell'Associazione nei limiti risultanti dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e comunque secondo le apposite procedure previste dal Regolamento.

ART. 34 – NORME REGOLAMENTARI

Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, approva il Regolamento le cui norme verranno applicate insieme con quelle del presente Statuto, in quanto le completino.

ART. 35 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.